

Espunzione di una zona da quelle vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata individuate

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 19 dicembre 2022, n. 17091 - Spagnoletti, pres.; Palma, est. - (*Omissis*) (avv. Manni) c. Regione Lazio (avv. Santo).

Caccia e pesca - Caccia - Zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata individuate - Espunzione di una zona.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, notificato il 27 novembre 2019 e depositato in pari data, il signor -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di caposquadra della squadra di caccia al cinghiale in braccata "Cinghiale Rosso" (unica squadra che ha presentato domanda) impugna il decreto del 15 novembre 2019 con il quale la Regione Lazio, ad integrazione dei precedenti atti di validazione del 7 ottobre 2019 e del 30 ottobre 2019, ha espunto la zona n. 96 (sita nei Comuni di Carpineto Romano e Gorga) dalla validazione delle zone vocate alla caccia al cinghiale con metodi della braccata nell'ambito di caccia (ATC) RM2 per la stagione venatoria 2019-2020, non ritenendo superate *"le criticità sollevate dal Sindaco di Gorga per garantire la sicurezza nell'ambito territoriale interessato"* (cfr. nota del Sindaco di Gorga n. 3119 del 29 ottobre 2019 riportata nella motivazione del provvedimento impugnato e fatta oggetto di specifica impugnazione).
2. Parte ricorrente ha esteso l'impugnativa al decreto del Presidente della Regione Lazio n. -OMISSIS- recante il *"Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio. Stagione 2019-2020"*, riservandosi la proposizione di domanda di risarcimento dei danni.
3. Avverso gli atti impugnati sono stati formulati i seguenti motivi:
 - I. *Violazione e falsa applicazione della legge regionale Lazio 2.5.1995, n.17, recante "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. -OMISSIS- recante il "Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2019-2020."* Estensione illegittimità e/o illegittimità derivata al provvedimento della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca - Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, prot. -OMISSIS- in relazione alla motivazione addotta nella nota del Sindaco del Comune di Gorga n. -OMISSIS-, tenuto conto che la disciplina di settore individua esclusivamente gli ATC quali Organi deputati all'aggiornamento delle relative zone, e che ad essi vanno rappresentate eventuali esigenze ostative da parte dei Sindaci.
 - II. *Violazione e falsa applicazione e delle norme in materia di partecipazione procedimentale di cui al capo I e III della legge n.241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/90 obbligo di motivazione*, dal momento che la Regione Lazio si sarebbe supinamente appiattita sulle valutazioni del Sindaco di Gorga e non vi sarebbe stata nessun coinvolgimento dell'ATC nel procedimento.
 - III. *Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento fatti, ingiustizia manifesta ed abnormità del provvedimento impugnato. Vizio di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Sintomi di sviamento*, perché lo stato di pericolo prospettato dal Sindaco non sarebbe più attuale, e comunque sarebbe più pericoloso per l'incolumità pubblica che la zona 96 resti zona "bianca", in quanto non assegnata a nessuna squadra.
4. Si è costituita in resistenza la Regione Lazio.
5. Con ordinanza n. 100 del 13 gennaio 2020 è stata respinta la domanda cautelare annessa al ricorso, mentre con successiva ordinanza n. 8141 del 16 luglio 2020 il Collegio ha dichiarato improcedibile ed in parte ha accolto la domanda ex art. 116 c.p.a.
6. Nell'approssimarsi della trattazione di merito il difensore di parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a., insistendo per l'accoglimento del ricorso.
7. All'udienza pubblica di smaltimento del 10 ottobre 2022, tenutasi da remoto ex art. 87 comma 4 bis c.p.a, la causa, sentiti i difensori presenti è stata trattenuta in decisione.
8. Sono, *in primis*, infondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di interesse formulate dalla difesa della Regione siccome il ricorrente agisce quale caposquadra della squadra "Cinghiale Rosso" -che ha presentato domanda per la zona di braccata per la caccia al cinghiale n. 96 per la stagione venatoria 2019/2020-, tenuto conto che anche il singolo cacciatore, come il caposquadra, sono dotati di legittimazione ad impugnare i provvedimenti amministrativi diretti a disciplinare l'esercizio della caccia nel territorio regionale (in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 1999, n. 479).
9. Epperò, e a prescindere dagli ulteriori profili di inammissibilità correttamente evidenziati dalla resistente Amministrazione (tardiva impugnazione del disciplinare e omessa impugnazione dei precedenti atti di validazione

contenenti disposizioni lesive dell'interesse fatto valere in giudizio), il ricorso non è fondato e va respinto.

10. Il Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio per la stagione venatoria 2019-2020 (approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio del 12 agosto 2019) effettivamente attribuisce agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) l'aggiornamento dell'elenco delle zone ove è consentita la caccia in braccata e in girata e la relativa cartografia tenendo conto, per quanto qui interessa, non solo di esigenze specifiche e/o di eventuali problemi ostativi all'esercizio venatorio, ma anche di segnalazioni adeguatamente motivate da parte di Sindaci o altre autorità.

11. Orbene, nel caso in esame il Comune di Gorgia (cfr. nota del 30 ottobre 2019, n. 869269) ha rappresentato la necessità, per la zona 96 oggetto di causa, di continuare l'esclusione dall'assegnazione per la caccia al cinghiale al fine di garantire la sicurezza nell'ambito territoriale interessato facendo leva sia sulla vigenza del blocco richiesto nel 2017, sia sul "*clima di tensione e di pericolo*" per la pubblica sicurezza in relazione a gravi fatti verificatisi nonostante la zona 96 non fosse stata assegnata, sia, infine, in relazione ai problemi creati alla pubblica circolazione in quanto "*la sosta ed il parcheggio non disciplinati in tale zona provocherebbe difficoltà di accesso ai cittadini residenti nelle proprie abitazioni e nei propri terreni*". Significa infine il Sindaco che sarebbe stata necessaria una valutazione di impatto ambientale trattandosi di zona ZPS.

12. E' opinione del Collegio che le valutazioni prudenziali del Sindaco, al di là del manifestato interesse alla creazione di un'Azienda Faunistico-Venatoria, non siano state efficacemente contestate da parte ricorrente, siccome le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (evidenziate anche nell'ordinanza di reiezione della domanda cautelare, non gravata in appello) non possono dirsi automaticamente superate per effetto della presentazione di un'unica domanda per la caccia con il sistema della braccata (da parte della squadra di cui il ricorrente è caposquadra) tenuto conto delle modalità impattanti della stessa visto il maggior numero di partecipanti e per l'azione combinata di uomini e cani.

13. Il provvedimento regionale gravato, quindi, nella misura in cui fa proprie le perplessità manifestate dalle Amministrazioni comunali (cfr. sul punto anche la nota a firma del Sindaco del Comune di Carpineto Romano del 3 settembre 2019) non solo risulta sufficientemente motivato *per relationem*, ma non può neppure ritenersi deficitario sotto il profilo dell'autonomia dell'istruttoria condotta. Ciò in quanto la Regione non ha sposato acriticamente le esigenze di blocco totale della caccia per la zona 96 espresse dal Comune, ma ha comunque, contrariamente a quanto rappresentato dalla difesa del ricorrente, implicitamente consentito nella zona 96 la caccia individuale.

14. Quanto, invece, alle competenze dell'ATC, che parte ricorrente assume violate, è sufficiente osservare che la legge regionale 17/1995, nel disciplinare le attività proprie degli ATC, fa comunque salvo il potere sostitutivo della Regione.

15. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere respinto.

16. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

(Omissis)